



Roma, 27 OTT. 1987 19

*DEA*

Ministero  
della Marina Mercantile  
DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO  
MARITTIMO E DEI PORTI

Alle Capitanerie di Porto

LOFO SEDI

Divisione XVII *Sex*  
Prot. N° 5172074 *Allegati*  
A. 2. 50

*Se  
Pavullo*

Proposta al Foglio del  
Dov. *Sex* N°

OGGETTO: Concessioni demaniali marittime a favore delle Associazioni di protezione ambientale, per finalità di tutela e protezione dell'ambiente marino.

Alle Direzioni Marittime

CIRCOLARE N. 237

SERIE II

TITOLO: DEMANIO MARITTIMO

DI PORTO  
31942  
1987  
*D*

LORO SEDI

Agli Enti Autonomi Portuali

LORO SEDI

In attuazione del principio affermato nell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n.979, concernente disposizioni per la difesa del mare, questo Ministero ravvisa la esigenza di incentivare e facilitare il rilascio di concessioni di aree demaniali marittime e di specchi acquei marini, corrispondenti ad iniziative che abbiano finalità di conservazione e valorizzazione dell'ambiente costiero e marino; ovvero finalità culturali, educative, scientifiche o divulgative coincidenti con quelle proprie delle riserve marine di cui agli articoli 25 e seguenti della citata legge n.979/82, qualora le predette iniziative siano assunte da associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, individuate e riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.349.

Si dispone, pertanto, che le istanze di concessioni demaniali marittime presentate da tali associazioni, nonché dagli enti gestori delle riserve e dei parchi costieri nazionali o regionali, limitatamente per questi ultimi alle aree demaniali marittime prospicienti le riserve o i parchi medesimi, siano istruite con assoluta priorità e preferenza allo scopo di pervenire nel più breve tempo possibile al rilascio, nei modi di rito, degli atti concessivi che rientrino nelle attribuzioni di codesti organi.

Analogo impulso sarà, ovviamente, dato alla trattazione di quelle domande le quali, per la richiesta durata dei titoli concessivi, rientrano nella sfera

*G*

./..

UFFICIO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - 3



Ministero  
della Marina Mercantile

Roma, \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_

Al: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Divisione \_\_\_\_\_ Sez. \_\_\_\_\_  
Prot. N° \_\_\_\_\_ Allegati \_\_\_\_\_

Proposta al Foglio del \_\_\_\_\_  
Div. \_\_\_\_\_ Sez. \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_

OGGETTO: \_\_\_\_\_

2.

delle attribuzioni riservate a questo Ministero.

Del criterio di urgenza e di priorità si farà corno nella richiesta dei prescritti pareri, procedendo, ove del caso, ai sensi dell'articolo 542 del regolamento marittimo, considerato che normalmente tali concessioni non dovrebbero comportare che impianti di facile sgombero.

In funzione delle particolari finalità di tali concessioni, saranno imposte ai concessionari apposite clausole intese a garantire la fruizione delle aree assentite e dei servizi eventualmente gestiti da parte delle collettività, nei limiti che siano ritenuti compatibili con gli scopi primari delle iniziative.

L'ampiezza delle aree e degli specchi d'acqua concessi, nonché la durata delle concessioni saranno determinate in relazione ai programmi che i concessionari intendano attuare, alla rilevanza delle iniziative, alle esigenze di tutela e di valorizzazione che presentino gli ambienti interessati, compatibilmente con altri primari interessi sociali, culturali ed economici che possano incidere sulle determinazioni da adottare.

Copia delle istanze e dei programmi che i concessionari intendano attuare è inviata in duplice copia a questo Ministero, il quale formulerà il proprio parere nel termine massimo di trenta giorni dalla data del ricevimento degli atti.

Alle concessioni di cui all'oggetto, che interessino le aree indicate dall'articolo 31 della legge n.979/82, non si applicano le disposizioni di cui alla circolare numero 2/87 GAB n.259 del 31 gennaio 1987.

Si dispone, inoltre, che, in analogia a quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 27 della legge n.979/82, per le concessioni che saranno rilascia

./..

MINISTERO POLIGRAFICO E MECC. DELLO STATO - 3



Ministero della Marina Mercantile

Roma, \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_

All \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Divisione \_\_\_\_\_ Sez \_\_\_\_\_  
Prot. N.° \_\_\_\_\_ Allegate \_\_\_\_\_

Richiesta al Foglio del \_\_\_\_\_  
Div. \_\_\_\_\_ Sez \_\_\_\_\_ N.° \_\_\_\_\_

OGGETTO: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

3.

te in attuazione della presente circolare, vengano determinati canoni di mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni, ai sensi dell'articolo 39 del Codice della Navigazione, escludendosi che dalle concessioni medesime possano essere ricavati utili o proventi.

Si dispone, infine, che copia degli atti concessivi che siano rilasciati dalle autorità periferiche in applicazione della presente circolare, siano inviate a questo Ministero (Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti ed Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare) ed al Ministero dell'Ambiente.

Si rimane in attesa di un cortese cenno di assicurazione.


I L M I N I S T R O

F.to Prandini

Per copia conforme

Il Primo Dirigente

*Supere De Martini*



*[Handwritten mark]*